

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 agosto 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo con supplementi ordinari L. 68.000
Semestrale » » » » 36.000

Annuo senza supplementi ordinari L. 52.000
Semestrale » » » » 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1980, n. 461.

Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione . . . Pag. 7035

LEGGE 13 agosto 1980, n. 462.

Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari Pag. 7036

LEGGE 13 agosto 1980, n. 463.

Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari Pag. 7037

LEGGE 13 agosto 1980, n. 464.

Svolgimento di attività sportive degli insegnanti di educazione fisica, atleti o tecnici di livello nazionale. Pag. 7037

LEGGE 13 agosto 1980, n. 465.

Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti Pag. 7038

LEGGE 13 agosto 1980, n. 466.

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche Pag. 7040

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 467.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Panfilo, in Scerni Pag. 7041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 468.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Saturnino e di S. Grato, in Condove. Pag. 7041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 469.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Nostra Signora della Salute », in Torino. Pag. 7041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 470.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa del Carmine, in Cinquefrondi Pag. 7041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 471.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Leonardo e Guido a Pozzi, in Seravezza Pag. 7042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 472.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo, in Caltanissetta Pag. 7042

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1979.

Norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e relativi programmi d'esame Pag. 7042

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1980.

Valore e caratteristiche di un aerogramma celebrativo dei campionati mondiali giovanili di scherma Pag. 7046

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego della Toscana Pag. 7046

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bechivanil », nella confezione da 10 supposte, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico del Paidostene, in Cormanò. (Decreto di revoca n. 6134/R) Pag. 7046

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dermolin » pomata, nella preparazione tubo da 40 g, della ditta Laboratorio neoterapico italiano, in Pisa, e poi ceduta alla ditta Ergo Pharma S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6125/R). Pag. 7047

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina, in Atina Pag. 7047

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation, in Aprilia. Pag. 7048

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation, in Aprilia. Pag. 7048

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina, in Atina Pag. 7048

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristallmeta, stabilimento di Codigoro Pag. 7049

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristallmeta, stabilimento di Codigoro Pag. 7049

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristallmeta, stabilimento di Codigoro Pag. 7049

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy Plastic, in Cervarese S. Croce Pag. 7050

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy Plastic, in Cervarese S. Croce Pag. 7050

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Proroga al 30 dicembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy Plastic, in Cervarese S. Croce. Pag. 7050

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. In.Co.M. sud, in Carsoli Pag. 7051

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. In.Co.M. sud, in Carsoli Pag. 7051

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba, in Lecce Pag. 7052

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba, in Lecce Pag. 7052

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service, in Polla. Pag. 7052

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service, in Polla Pag. 7053

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica, in Roma. Pag. 7053

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Sospensione della riscossione di imposte erariali dovute dalla società per azioni « Ferrovie nord Milano ». Pag. 7053

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C., in Ponticelli. Pag. 7054

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla ditta Manlio Moriconi Pag. 7054

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Alessandria Pag. 7055

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano Pag. 7055

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 50/1980. Prezzo della carta per giornali quotidiani Pag. 7056

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 5 agosto 1980. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale per un gruppo di società Pag. 7056

Deliberazione 5 agosto 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica del settore maglieria per il comune di Casarza Pag. 7056

Deliberazione 5 agosto 1980. Accertamento della sussistenza della crisi occupazionale della zona di Val Vomano. Pag. 7057

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Villa Nadia », in Bitonto, e nomina del commissario governativo Pag. 7057

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara Pag. 7057

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni Pag. 7057

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di terreni in comune di Bressanone Pag. 7057

Ministero del tesoro:

Errata-corrige Pag. 7057

Media dei cambi e dei titoli Pag. 7058

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria Pag. 7059

Ospedale « Umberto I » di Barletta:

Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso Pag. 7059

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia Pag. 7059

Ospedale di Caserta: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7059

Unità sanitaria locale n. 27 di Isola della Scala: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia Pag. 7059

Ospedale « Delmati » di S. Angelo Lodigiano: Concorso ad un posto di assistente medico laboratorista addetto alla sezione trasfusionale aggregata al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche Pag. 7059

Ospedali « V. Emanuele, Isolamento e Dubini » di Caltanissetta: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 7060

Unità sanitaria locale n. 15 « Basso Piave » di S. Donà di Piave: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia Pag. 7060

IX U.S.L. « Genova I » di Genova-Sestri e Cornigliano: Concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica. Pag. 7060

Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione di Udine: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 7060

Ospedale unificato di Fano e Mondolfo: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7060

Ospedale « S. Giuseppe » di Marino: Concorso a due posti di assistente del centro trasfusionale Pag. 7061

Ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare Pag. 7061

Ospedale di S. Agata di Militello: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7061

Ospedale « S. Giacomo d'Altopasso » di Licata: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7061

Ospedale « A. Celli » di Cagli: Concorso ad un posto di aiuto anestesista Pag. 7061

Ospedale civile di Venaria: Concorso ad un posto di col-laboratore farmacista Pag. 7061

Ospedale « S. Timoteo » di Termoli: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia Pag. 7061

Ospedale « Consorziale » di Bari: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7061

Ospedale civile di Senigallia: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7062

Ospedale « Misericordia e Dolce » di Prato: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7062

Ospedali riuniti di Sassari: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7062

Ospedale civile di Piacenza: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7062

Ospedale civile « Alto Garda e Ledro » di Arco: Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia Pag. 7062

Ospedale « SS. Annunziata » di Varzi: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7062

Ospedale civile di Vergato: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7063

Ospedale civile « S. Maria della Scaletta » di Imola: Concorso a due posti di assistente di medicina generale. Pag. 7063

Ospedale « A. Di Summa » di Brindisi: Rettifica di concorso e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale destinato al servizio di astanteria e pronto soccorso Pag. 7063

Ospedale maggiore della carità di Novara: Revoca del concorso ad un posto di aiuto della terza divisione di medicina generale Pag. 7063

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 9 maggio 1980, n. 9.

Concessione di un acconto sui futuri miglioramenti economici al personale provinciale Pag. 7063

LEGGE PROVINCIALE 9 maggio 1980, n. 10.

Estensione dell'indennità speciale di seconda lingua al personale ospedaliero e del servizio sanitario provinciale. Pag. 7064

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1980, n. 461.

Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è sostituito dal seguente:

« I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA —
ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

LEGGE 13 agosto 1980, n. 462.

Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contingente indicato nel primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato a 1.450 unità. Alla copertura delle vacanze che si verranno così a determinare nel contingente a seguito del predetto aumento, si procederà mediante assunzioni graduali per non più di 150 unità all'anno. Nei primi due anni di applicazione della presente legge la predetta aliquota è aumentata a 200.

Il contingente può essere aumentato di una entità pari ai posti eventualmente non assegnati nell'anno precedente.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è sostituito dal seguente:

« Essi sono assunti tra cittadini italiani residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui debbono prestare servizio oppure tra stranieri. Per i Paesi in cui vi sia difficoltà di ricoprire posti in organico con personale di ruolo e di reclutare *in loco* il personale idoneo necessario, possono essere assunti cittadini italiani non residenti. I predetti Paesi sono determinati all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà contenere anche l'indicazione delle mansioni per le quali è prevista l'assunzione di personale a contratto, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonché l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nello elenco degli aspiranti contrattisti ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per particolari esigenze di servizio degli uffici allo estero possono essere assunti, utilizzando fino a cento posti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi e fino ad un numero di unità i cui periodi complessivi di impiego non superino annualmente i mille e duecento mesi ».

I predetti contratti possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi. Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.

Gli impiegati in servizio con contratto temporaneo al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere assunti, a domanda, con contratto a tempo indeterminato secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 5. Si prescinde in questo caso dal limite massimo di età e dal requisito della residenza previsti dai predetti articoli 2 e 5. La stessa disposizione si applica a coloro che fruiscono della riserva di posti di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunta la seguente disposizione: « Nel caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana dopo la stipulazione dei predetti contratti, questi possono, a domanda, essere convertiti o rinnovati alla scadenza come contratti regolati dalle disposizioni del I e II capo del presente titolo, previa autorizzazione del Ministero, tenuto conto delle esigenze di servizio. La perdita della cittadinanza straniera è condizione per l'emanazione di tale autorizzazione ».

Art. 5.

L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, è modificato come segue:

« Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di età, che siano di buona condotta e di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati.

Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie per le quali debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue, di quella dell'ambiente, degli usi locali e del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti.

Le condizioni di cui al comma precedente sono accertate mediante idonea prova d'esame. Il Ministero sulla base del risultato delle prove autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti sono approvati con decreto del Ministro. Nelle predette prove per le prime assunzioni dopo l'entrata in vigore della presente legge, cento posti sono riservati a coloro che furono assunti temporaneamente a contratto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Per le assunzioni di cittadini italiani non residenti, di cui al secondo comma dell'articolo 152, il Ministro degli affari esteri costituisce, con proprio decreto, una commissione, comprendente anche una rappresentanza del personale, che provvede alla tenuta dell'elenco degli aspiranti contrattisti, alla valutazione dei requisiti e della idoneità degli stessi, da accertare mediante prova di esame, esperibile anche presso gli uffici all'estero, e alla ponderazione di più domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini della ponderazione costituisce titolo di preferenza, tra i requisiti prescritti, il numero degli anni di residenza nel Paese in cui deve attuarsi l'assunzione. Sulla base del giudizio della commissione, il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. Il viaggio, eventualmente compiuto dagli

aspiranti contrattisti così prescelti per raggiungere la sede all'estero dove saranno assunti come contrattisti, è considerato di servizio agli effetti dell'articolo 159 ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è modificato come segue:

« Gli impiegati con contratto a tempo indeterminato possono accedere, mediante concorsi per titoli ad esami loro riservati, alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri ».

Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 167 è aggiunta la seguente disposizione: « Il personale a contratto dovrà effettuare entro un quadriennio dalla sua immissione nei ruoli almeno un biennio di servizio presso l'amministrazione centrale ».

Gli impiegati assunti ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge purché in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, possono essere inquadrati, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri corrispondenti alle categorie di appartenenza.

Tale inquadramento avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà effettuato in soprannumero da riassorbire secondo le modalità indicate dall'ultimo comma dello articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Ai fini della determinazione dell'anzianità utile a pensione il servizio prestato in qualità di impiegato locale ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, verrà considerato come servizio non di ruolo riscattabile.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 4, 10 e 16 della legge 17 luglio 1970, n. 569, e ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 1,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3577 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO —
PANDOLFI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

LEGGE 13 agosto 1980, n. 463.

Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è elevato a L. 12.000.000.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è sostituito dal seguente:

« L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete ai comuni di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.

Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza tra il sussidio così come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi valutati in L. 4.375.000.000 (quattromiliarditrecentosettantacinquemilioni) fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il Fondo sanitario nazionale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — ANIASI —
PANDOLFI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

LEGGE 13 agosto 1980, n. 464.

Svolgimento di attività sportive degli insegnanti di educazione fisica, atleti o tecnici di livello nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati

del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del CONI.

Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della nomina.

I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — SARTI —
PANDOLFI — D'AREZZO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

LEGGE 13 agosto 1980, n. 465.

Modifiche ad alcuni articoli delle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acquaviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 38°, né superiore a 86° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. La gradazione massima predetta si applica anche per l'acquavite di vino e sostituisce quella stabilita dalle leggi fiscali per questa acquavite.

Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finché non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:

1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 38°, né superiore a 60°;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) l'aggiunta di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione all'evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze.

L'età delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento è quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino", di "arzente" o di "brandy" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

E' proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo i prodotti portanti le suddette designazioni che non siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza fiscale ad invecchiamento per almeno dodici mesi.

E' tollerata, per i vini acescenti, una acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno ».

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di "acquavite di vinaccia" o di "distillato di vinaccia" o di "grappa" sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce con l'esclusione dell'impiego di liquidi derivati dalla spremitura, dal lavaggio e dalla diffusione delle medesime.

E' consentita l'aggiunta alle vinacce di fecce liquide naturali di vino in quantità non superiore ai limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

E' consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue oppure mediante aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze. L'aggiunta di infusione alcolica non può superare il 3 per cento.

Nella presentazione e propaganda dei prodotti di cui al primo comma è possibile far uso di indicazioni che attestino un invecchiamento del prodotto, ivi comprese le dizioni "riserva" o similari, in italiano o in lingua straniera, solo se il prodotto a cui la indicazione si riferisce sia stato sottoposto sotto diretta vigilanza fiscale ad un invecchiamento minimo di dodici mesi, di cui non meno di sei in recipienti di legno non verniciato e senza rivestimento né interno né esterno ».

Art. 5.

All'articolo 8 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente comma:

« La denominazione "rum puro" è riservata al prodotto definito al primo comma del presente articolo che è stato sottoposto ad un invecchiamento minimo di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale ».

Art. 6.

L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni "acquavite di cereali", "distillato di cereali", "whisky" o "whiskey" sono riservate alle acquaviti ottenute dalla distillazione a meno di 95°, in deroga all'articolo 1, del mosto di cereali, saccarificato con diastasi di malto in esso contenuto e fermentato sotto l'azione del lievito.

Le acquaviti di cui al comma precedente devono essere invecchiate in recipienti di legno per più di tre anni sotto diretto controllo fiscale prima di essere destinate al consumo umano diretto.

La qualifica "scotch" nel quadro delle bevande alcoliche è riservata al whisky scozzese.

La qualifica "irish" è riservata al whisky irlandese.

La denominazione di "blended whisky" o "blended whiskey" è riservata ad una miscela di distillati ognuno dei quali separatamente ha diritto alla denominazione whisky o whiskey ».

Art. 7.

Nella legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. — Le denominazioni "acquavite bianca di cereali" o "distillato bianco di cereali" sono riservate alle acquaviti di cui al primo comma dell'articolo 9 invecchiate meno di tre anni o non invecchiate.

La denominazione "korn" o "corn" è sinonimo di acquavite bianca di cereali ottenuta da grano.

La denominazione di "saké distillato" è riservata alla acquavite bianca di cereali ottenuta da riso.

Le acquaviti di cui ai commi precedenti devono essere poste al consumo umano diretto con tali denominazioni e ad esse è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, ivi compreso il caramello ».

Art. 8.

L'articolo 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanità ed il Ministro del commercio con l'estero ».

Art. 9.

Al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificata dalla legge 30 aprile 1976, n. 385, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) dei liquori, il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da una acquavite, fare riferimento a detta acquavite direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva, a condizione che l'acquavite impiegata sia atta al consumo come tale, avendo subito l'invecchiamento minimo prescritto; ».

Art. 10.

All'articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Sino al momento in cui non viene emanato il decreto previsto dal comma precedente, il contrassegno di Stato da applicare alle confezioni dei prodotti di che trattasi, per i quali è richiesta l'immissione in consumo, è quello previsto per i liquori ».

Art. 11.

Gli scarti di testa e di coda dell'acquavite ammessa ad agevolazioni fiscali, per essere riutilizzati in operazioni di distillazione, debbono essere ottenuti a gradazione alcolica non superiore ad 86°.

Art. 12.

I prodotti disciplinati dalla presente legge che al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme si trovano già imbottigliati possono circolare fino ad esaurimento, anche se non rispondenti alle norme della presente legge, purché in regola con le disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 13.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente articolo 3, relative all'imbottigliamento del prodotto fresco, avranno applicazione dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Quelle di cui al quarto comma del successivo articolo 5 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificate dal precedente articolo 4, avranno applicazione a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Art. 14.

L'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA —
REVIGLIO — MARCORA —
ANIASI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

LEGGE 13 agosto 1980, n. 466.

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso ».

Art. 2.

La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 mi-

lioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.

A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Art. 3.

Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.

Art. 4.

L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano un'invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.

Art. 6.

La speciale elargizione di cui alla presente legge, ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se conviventi a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

Art. 7.

La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

Art. 8.

Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione.

Art. 9.

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

Art. 10.

I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1973.

Art. 11.

La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF.

Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.

Art. 12.

Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Art. 13.

All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI —
PANDOLFI — LAGORIO —
MORLINO — REVIGLIO —
MARCORA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 giugno 1980, n. 467.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Panfilo, in Scerni.

N. 467. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Panfilo, in Scerni (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1980
Registro n. 13 Interno, foglio n. 363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 giugno 1980, n. 468.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Saturnino e di S. Grato, in Condove.

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Susa 1° gennaio 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Saturnino, in frazione Mocchie del comune di Condove (Torino), e di S. Grato, in frazione Maffiotto del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1980
Registro n. 13 Interno, foglio n. 365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 giugno 1980, n. 469.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Nostra Signora della Salute », in Torino.

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Nostra Signora della Salute », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1980
Registro n. 13 Interno, foglio n. 359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 giugno 1980, n. 470.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa del Carmine, in Cinquefrondi.

N. 470. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa del Carmine, in Cinquefrondi (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1980
Registro n. 13 Interno, foglio n. 362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 giugno 1980, n. 471.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Leonardo e Guido a Pozzi, in Seravezza.

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pisa 1° novembre 1976, relativo: a) all'erezione, con il trasferimento del beneficio parrocchiale dei Santi Leonardo e Guido, in frazione Stagno del comune di Collesalveti (Livorno), della parrocchia dei Santi Leonardo e Guido a Pozzi, in frazione Pozzi del comune di Seravezza (Lucca); b) alla soppressione della parrocchia dei Santi Leonardo e Guido, in frazione Stagno del comune di Collesalveti (Livorno) e all'incorporazione del suo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Giorgio a Coltano (Pisa).

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1980
Registro n. 13 Interno, foglio n. 360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 giugno 1980, n. 472.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo, in Caltanissetta.

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltanissetta 1° agosto 1977, integrato con dichiarazione 6 marzo 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Paolo, in contrada Balate del comune di Caltanissetta.

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1980
Registro n. 13 Interno, foglio n. 361

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1979.

Norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e relativi programmi d'esame.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma nono, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il quale prescrive l'obbligo di un certificato di abilitazione per la guida di veicoli adibiti a trasporti professionali;

Visto il comma decimo del suddetto art. 80, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire, con decreto, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, i requisiti, le modalità e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1974 ed i successivi decreti ministeriali di proroga inerenti le norme di attuazione della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per la disciplina provvisoria relativa al programma d'esame e alle modalità di rilascio del certificato di abilitazione professionale;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/914/CEE del 16 dicembre 1976 sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 357/36 del 29 dicembre 1976;

Visto il parere C(77) 233 def. espresso favorevolmente il 4 marzo 1977 dalla commissione delle Comunità europee, alla condizione che non sia ammesso il rilascio dei certificati di abilitazione professionale solo in base all'esperienza professionale;

Ritenuto che si è in tal modo verificata la condizione di cui all'art. 18 del regolamento (CEE) n. 543/69 anche per quanto riguarda l'adozione del definitivo programma d'esame per il conseguimento del suddetto certificato;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 543/69 prevede il rilascio del certificato di abilitazione professionale, in determinati casi, per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di merci ovvero di autobus adibiti al trasporto di persone e non anche per i conducenti di motocarrozzette e di autovetture adibite a servizi di piazza o di noleggio con conducente, e che conseguentemente il programma minimo d'esame allegato alla citata direttiva 76/914/CEE si riferisce solamente ai conducenti presi in considerazione;

Considerato che gli argomenti previsti nel titolo 1 del programma d'esame allegato alla suddetta direttiva 76/914/CEE sono compresi nel programma d'esame previsto per il conseguimento della patente per la guida di veicoli della categoria E, e che quelli relativi all'esperienza di guida, previsti ai punti 3.1 e 3.2, sono già compresi rispettivamente nei programmi d'esame per il conseguimento della patente per veicoli delle categorie C o CE e D;

Considerate le difficoltà pratiche di accertare esaurientemente l'effettiva esperienza di guida del conducente su motoveicoli, particolarmente se di peso modesto quali quelli della categoria A;

Ritenuta la necessità di riordinare le norme contenute nel citato decreto ministeriale 3 maggio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Coloro che intendono guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente debbono essere titolari di patente per la guida dei veicoli almeno della categoria B, non limitata, ed aver conseguito il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

Coloro che, minori di anni 21, intendono guidare — per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico — autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 tonnellate, devono essere titolari di patente per la guida di veicoli della

categoria C o, nel caso di traino di rimorchi non leggeri, della categoria CE ed aver conseguito il certificato di abilitazione professionale di tipo KC.

Coloro che intendono guidare — per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico — autobus, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari, devono essere titolari di patente per la guida di veicoli almeno della categoria D per gli autobus e della categoria DE negli altri casi ed aver conseguito il certificato di abilitazione professionale di tipo KD.

Il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP) occorre essere residenti in un comune della Repubblica, essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal precedente art. 1, ed inoltre presentare domanda ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare, come indicato al successivo art. 8, di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicato nel comma precedente provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, con il numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La domanda ha validità di sei mesi, dà diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non è prorogabile.

Il certificato di abilitazione professionale può essere rilasciato ai minori di anni 21 esclusivamente nel caso di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Il programma d'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale del tipo KB è il seguente:

1. *Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue parti principali.*

Conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi delle motocarrozze e delle autovetture e principali modi per prevenire o riparare avarie (i relativi argomenti d'esame sono compresi nel punto IV-4 dell'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

2. *Conoscenza generale in materia di trasporti e di amministrazione.*

2.1. Conoscenza dell'uso economico del veicolo.

2.2. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l'assicurazione del veicolo.

2.3. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile ai servizi di piazza o di noleggio con conducente.

2.4. Conoscenza della responsabilità del conducente connessa con il trasporto di viaggiatori.

Per i candidati titolari di patente della categoria E o di certificato di abilitazione professionale di tipo KC sono da escludere dal programma d'esame gli argomenti di cui al titolo 1.

Per i candidati titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KC sono altresì da escludere dal programma d'esame gli argomenti di cui ai punti 2.1. e 2.2.

Art. 4.

Il programma d'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KC è il seguente:

1. *Conoscenza della struttura di un autoveicolo e delle sue parti principali.*

1.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di:

motori a combustione interna;
sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;
impianto di alimentazione;
impianto elettrico;
sistema di accensione;

sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.).

1.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.

1.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote.

1.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della manutenzione dei pneumatici.

1.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonché conoscenza dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi.

1.6. Capacità di individuare i guasti del veicolo.

1.7. Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili.

1.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

2. *Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione.*

2.1. Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici.

2.2. Conoscenza dell'uso economico dell'autoveicolo.

2.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l'assicurazione del veicolo.

2.4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al trasporto di merci.

2.5. Nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle condizioni convenute.

2.6. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai trasporti, prescritti per il trasporto di merci all'interno del paese e al passaggio della frontiera.

2.7. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso della relativa attrezzatura.

2.8. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione e il trasporto di merci pericolose.

Per i candidati titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono da escludere dal programma d'esame gli argomenti previsti dal titolo 1.

Art. 5.

Il programma d'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KD è il seguente:

1. Conoscenza della struttura di un autoveicolo e delle sue parti principali.

1.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di:

- motori a combustione interna;
- sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;
- impianto di alimentazione;
- impianto elettrico;
- sistema di accensione;
- sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.).

1.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.

1.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote.

1.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della manutenzione dei pneumatici.

1.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonché conoscenza dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi.

1.6. Capacità di individuare i guasti del veicolo.

1.7. Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili.

1.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

2. Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione.

2.1. Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici.

2.2. Conoscenza dell'uso economico dell'autoveicolo.

2.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l'assicurazione del veicolo.

2.4. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone.

2.5. Conoscenza della responsabilità del conducente connessa con il trasporto di viaggiatori.

2.6. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori, prescritti per il trasporto di viaggiatori all'interno del paese e al passaggio della frontiera.

Per i candidati titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E o di certificato di abilitazione professionale di tipo KC sono da escludere dal programma d'esame gli argomenti previsti dal titolo 1.

Per i candidati titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KC sono altresì da escludere dal programma d'esame gli argomenti di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3.

Art. 6.

I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al precedente decreto ministeriale 3 maggio 1974, conservano la loro validità. Gli stessi sono da sostituire con uno dei tipi di certificato stabiliti nel presente de-

creto, a richiesta dell'interessato o in caso di rilascio di duplicato, osservando la seguente tabella di equipollenza:

Tipo di certificato di abilitazione professionale stabilito dal decreto ministeriale 3 maggio 1974

Tipo di certificato di abilitazione professionale stabilito dal presente decreto ministeriale

1 A	}	
2 A		KB
2 B	}	
3 A		KC
4 A	}	
4 B		
4 C		KD

Art. 7.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il centotantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che avranno presentato la domanda per conseguire il certificato di abilitazione professionale prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, qualora sostengano l'esame prima della data medesima, conseguiranno i certificati di abilitazione professionale dei tipi stabiliti nel citato decreto 3 marzo 1974, in base ai programmi di esame in esso indicati; qualora invece sostengano l'esame dopo la data di cui sopra, conseguiranno, in base alla tabella di equipollenza di cui al precedente art. 6, uno dei due tipi di certificato di abilitazione professionale stabiliti nel precedente art. 1, secondo i programmi d'esame riportati nei precedenti articoli 3, 4 e 5.

Per i candidati di cui al secondo comma del presente articolo, pur avendo essi superato l'esame secondo i programmi anteriormente stabiliti, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione rilasceranno uno dei tipi di certificato previsti dal presente decreto, in base alla tabella di equipollenza stabilita dall'art. 6, non appena sarà possibile disporre dei nuovi modelli di cui al successivo art. 9.

Art. 8.

I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera in patente italiana, qualora dalla patente estera ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti elencati nel precedente art. 1.

Il certificato di abilitazione professionale, da richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera, verrà rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa esibizione della stessa.

Art. 9.

I certificati di abilitazione professionale devono essere conformi al modello allegato al presente decreto.

Art. 10.

Il decreto ministeriale 3 maggio 1974, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1979

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO

mm 100 x mm 72

(retto)

N. 669 del Modulario a rigorosa rendiconto		Mod. MC 706 CAP
MINISTERO DEI TRASPORTI Direzione Generale della Motorizzazione Civile		
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE		
NOTE: Il presente certificato è valido solo se accompagnato da adeguata patente nazionale di guida.		
Tipo KB = motocarrozze ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio (per maggiori di anni 21);		
Tipo KC = autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo superiore a 7,5 t (per minori di anni 21);		
Tipo KD = veicoli di cui al tipo KB nonché autobus, autotreni, autocondotti per trasporto di persone in servizio di linea, noleggio e scolari (per maggiori di anni 21).		
000000		

mm 100 x mm 72

(verso)

Ufficio Provinciale M.C.T.C. di	
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE	
Tipo K n.	rilasciato a seguito di (*)
Cognome	
Nome	
Data e luogo di nascita	
rilasciato il	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Imposta di bolle assolta mediante versamento in d/e postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 828. </div>	p. IL DIRETTORE ----- <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> TIMBRE A SECCO </div>
(*) E = Esame; D = Duplicato; C = Conversione.	

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1980.

Valore e caratteristiche di un aerogramma celebrativo dei campionati mondiali giovanili di scherma.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 593, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1980, fra l'altro, di un aerogramma celebrativo dei campionati mondiali giovanili di scherma;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1490 del 2 aprile 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un aerogramma celebrativo dei campionati mondiali giovanili di scherma, nel valore da L. 220. Detto aerogramma è stampato in offset, su carta bianca, opacizzata, da 50 gr/mq; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 x 19,5; tiratura: settecentomila esemplari; policromia (cinque colori più vernice fluorescente).

L'aerogramma si compone di tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, la impronta di affrancatura, che comprende una composizione raffigurante due atleti impegnati in una gara di scherma, le leggende « CAMPIONATI MONDIALI GIOVANILI DI SCHERMA », « ITALIA » ed il valore « 220 »; in alto a sinistra le leggende « AEROGRAFME » in chiaro su fondo verde, « PAR AVION » in azzurro su fondo bianco, « VIA AEREA » in chiaro su fondo rosso; in basso, a sinistra, è riportato l'emblema della manifestazione e la leggenda in più righe « CAMPIONATI MONDIALI GIOVANILI DI SCHERMA VENEZIA - 1980 ».

La sezione è completata da quattro righe punteggiate orizzontali, in rosso, tre uguali ed una più corta, per l'indirizzo del destinatario.

La sezione centrale reca, in rosso, le leggende « MITTENTE », « VIA », « N. », « C.A.P. » e « (LOCALITÀ) », con linee punteggiate.

La sezione inferiore è ricoperta da un fondino grigio recante in chiaro la parola « ITALIA » ed una stella a cinque punte, ripetute a tappeto in senso orizzontale.

Sul lembo superiore di chiusura è riportata l'avvertenza, in due lingue e su due righe, in color rosso. « E' vietato inserire qualsiasi oggetto » « Il est défendu de joindre quelque objet que ce soit ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1980

*Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni*
DARIDA

Il Ministro del tesoro

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1980
Registro n. 22 Poste, foglio n. 378

(7636)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego della Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 2354 del 27 marzo 1980 con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Firenze fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Francesco Baicchi, rappresentante effettivo della UIL, dimissionario, con il sig. Paolo Laroma;

Decreta:

Il sig. Paolo Laroma è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego della Toscana, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Baicchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6884)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bechivanil », nella confezione da 10 supposte, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico del Paidostene, in Cormanò. (Decreto di revoca n. 6134/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 ottobre 1968 con il quale venne registrata al n. 14088/A la categoria supposte della specialità medicinale denominata: « Bechivanil » nella confezione da 10 supposte a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico del Paidostene con sede in Cormanò (Milano) via Cadorna, 2, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, per quanto riguarda la presenza del canfosulfonato di sodio e la dietilamide vanillica, come contestato alla ditta interessata in data 22 luglio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte della specialità medicinale denominata: « Bechivanil » nella confezione da 10 supposte registrata al n. 14088/A in data 2 ottobre 1968 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico del Paidostene, con sede in Cormano (Milano), via Cadorna n. 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

(6973)

Il Ministro: ANIASI

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dermolin » pomata, nella preparazione tubo da 40 g, della ditta Laboratorio neoterapico italiano, in Pisa, e poi ceduta alla ditta Ergo Pharma S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6125/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 24 luglio 1957 con il quale venne registrata al n. 12681 la specialità medicinale denominata « Dermolin » pomata nella preparazione tubo da g 40 a nome della ditta Laboratorio neoterapico italiano con sede in Pisa via S. Antonio n. 22 preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la stessa sede;

Vista la scrittura privata in data 28 dicembre 1963 registrata a Lucca, ufficio del registro atti privati in data 17 gennaio 1964 al n. 3031, vol. 448, con la quale la suddetta specialità è stata ceduta alla ditta Ergo Pharma S.p.a. con sede in Pisa, viale Bonaini n. 2;

Considerato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dermolin » pomata nella preparazione tubo 40 g registrata al n. 12681 in data 24 luglio 1957 a nome della ditta Laboratorio neoterapico italiano con sede in Pisa via S. Antonio n. 22 e poi ceduta alla ditta Ergo Pharma S.p.a. con sede in Pisa, viale Bonaini n. 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

(6964)

Il Ministro: ANIASI

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina, in Atina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Atina di Atina (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1978, 18 ottobre 1979 e 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 26 giugno 1978 al 24 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata al 24 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7734)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation, in Aprilia.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. International Chemical Corporation, con sede in Aprilia (Latina);

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 22 gennaio al 22 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation, con sede in Aprilia (Latina), è prolungata al 22 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7736)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation, in Aprilia.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. International Chemical Corporation, con sede in Aprilia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre 1979 e 16 luglio 1980 di concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 22 gennaio 1979 al 22 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation, con sede in Aprilia (Latina), è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7737)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina, in Atina.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Atina di Atina (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1978, 10 ottobre 1979, 19 marzo 1980 e 16 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 26 giugno 1978 al 24 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma; lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

p. Il Ministro: QUATRONE

(7735)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristalmeta, stabilimento di Codigoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cristalmeta, stabilimento di Codigoro (Ferrara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristalmeta, stabilimento di Codigoro (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 maggio 1979 al 28 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7738)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristalmeta, stabilimento di Codigoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cristalmeta, stabilimento di Codigoro (Ferrara);

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 28 maggio 1979 al 28 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristalmeta, stabilimento di Codigoro (Ferrara), è prolungata al 28 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7739)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristalmeta, stabilimento di Codigoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cristalmeta di Codigoro (Ferrara);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1980 e 19 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 28 maggio 1979 al 28 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristalmeta di Codigoro (Ferrara), è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7740)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy plastic, in Cervarese S. Croce.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roxy plastic di Cervarese S. Croce (Padova);

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 novembre 1978 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy plastic di Cervarese S. Croce (Padova), è prolungata al 27 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7725)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy plastic, in Cervarese S. Croce.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roxy plastic di Cervarese S. Croce (Padova);

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979 e 22 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 novembre 1978 al 27 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy plastic di Cervarese S. Croce (Padova), è prolungata al 27 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7726)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Proroga al 30 dicembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy plastic, in Cervarese S. Croce.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roxy plastic di Cervarese S. Croce (Padova);

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979, 22 luglio 1980 e 23 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei la-

voratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 27 novembre 1978 al 27 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy plastic di Cervarese S. Croce (Padova), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7727)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. In.Co.M. sud, in Carsoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della fallita S.p.a. In.Co.M. sud di Carsoli (L'Aquila);

Visti i decreti ministeriali 28 giugno 1979, 15 dicembre 1979 e 17 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. In.Co.M. sud di Carsoli (L'Aquila), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Carsoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7732)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. In.Co.M. sud, in Carsoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della fallita S.p.a. In.Co.M. sud di Carsoli (L'Aquila);

Visti i decreti ministeriali 28 giugno 1979, 15 dicembre 1979, 17 dicembre 1979 e 24 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. In.Co.M. sud di Carsoli (L'Aquila), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Carsoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7733)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba, in Lecce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio Diba di Lecce;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 30 aprile 1979, 2 maggio 1979, 1° febbraio 1980 e 2 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 21 febbraio 1978 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba di Lecce è prolungata al 19 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7728)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba, in Lecce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio Diba di Lecce;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 30 aprile 1979, 2 maggio 1979, 1° febbraio 1980, 2 febbraio 1980 e 26 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 21 febbraio 1978 al 19 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba di Lecce è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7729)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service, in Polla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 6 dicembre 1978, 24 febbraio 1979, 6 luglio 1979, 7 luglio 1979, 31 dicembre 1979 e 2 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno) è prolungata al 18 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7730)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service, in Polla.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 6 dicembre 1978, 24 febbraio 1979, 6 luglio 1979, 7 luglio 1979, 31 dicembre 1979, 2 gennaio 1980 e 28 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 18 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno) è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7731)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica, in Roma.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica di Roma;

Visti i decreti ministeriali 28 marzo 1979, 12 ottobre 1979, e 13 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore

dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoratori ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 21 ottobre 1979;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la concessione di un'ulteriore proroga semestrale del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica di Roma è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7753)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Sospensione della riscossione di imposte erariali dovute dalla società per azioni « Ferrovie nord Milano ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 7 maggio 1980, con la quale la S.p.a. « Ferrovie nord Milano » chiede la sospensione della riscossione di un carico di imposte di ricchezza mobile, cat. B, ed imposta sulle società, afferente agli anni 1967 e dal 1969 al 1973, e d'imposta di ricchezza mobile, cat. A, per gli anni dal 1967 al 1973, e relativi interessi, per l'ammontare complessivo di L. 837.281.752, iscritto a suo nome nei ruoli di aprile 1979, adducendo di non poter corrispondere detto rilevante importo, relativo peraltro a redditi in contestazione avanti la commissione tributaria di 1° grado, per indisponibilità di liquido conseguente alla tardiva erogazione da parte dello Stato delle sovvenzioni dovute in base alle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Milano, appurata la effettiva sussistenza delle circostanze addotte dalla S.p.a. « Ferrovie nord Milano », ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione, in quanto trattasi di società che svolge un servizio pubblico essenziale, per cui sussiste la necessità di garantire lo svolgimento del servizio stesso;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione

o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del carico di imposte, ammontante complessivamente a L. 837.281.752, iscritto a nome della S.p.a. « Ferrovie nord Milano », è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Milano, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dallo art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi sui beni strumentali ed immobili della S.p.a. « Ferrovie nord Milano ».

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7670)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C., in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C., di Ponticelli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979, 18 ottobre 1979, 6 febbraio 1980 e 23 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1979 al 22 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C., di Ponticelli (Napoli), è prolungata al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7744)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla ditta Manlio Moriconi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 14 marzo 1980, con la quale la ditta Manlio Moriconi, che svolge lavori di manutenzione edile nei comuni di Gela e Ragusa, chiede la sospensione della riscossione ed, in via subordinata, la rateazione del carico di ritenute alla fonte IRPEF, afferente il 1977, e dei relativi interessi e soprattasse, ammontante complessivamente a L. 60.112.000, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di aprile 1980, adducendo che, per indisponibilità di liquido, non è attualmente in grado di assolvere in unica soluzione l'obbligazione tributaria e che le eventuali procedure esecutive, volte al recupero del suddetto importo, determinerebbero la chiusura dei cantieri ed il conseguente licenziamento delle maestranze, che rimarrebbero senza possibilità di lavoro, in quanto i cantieri stessi sono ubicati in zone economicamente depresse, con un'elevata percentuale di disoccupazione;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Roma ha espresso parere favorevole alla concessione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 46, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della ditta in parola;

Rilevato che la richiesta di sospensione della riscossione avanzata, in via principale, dalla ditta Manlio Moriconi, tenuto conto di quanto esposto nell'anzidetta istanza circa la situazione economico-finanziaria dell'impresa, non sembra meritevole di accoglimento e che, d'altra parte, la concessione della dilazione di pagamento chiesta in via subordinata si ritiene possa consentire alla ditta in parola di superare agevolmente le attuali difficoltà;

Considerato che per l'adozione di quest'ultimo provvedimento sussistono le condizioni previste dal terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il complessivo importo di L. 60.112.000, dovuto dalla ditta Manlio Moriconi è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'appli-

cazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7669)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Alessandria.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'articolo 4, ultimo comma del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1980 con il quale è stata determinata la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per

le attività di facchinaggio svolto dai soci delle cooperative portabagagli e assuntori operanti nella stazione ff.ss. di Alessandria;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Alessandria, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per tutte le attività di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nel testo modificato dal decreto ministeriale 20 settembre 1974, è così determinata:

22ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 350.000 mensili.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dal 1º agosto 1980.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7660)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1980 e 12 febbraio 1980 con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano, sospesi a zero ore dall'11 ottobre 1979 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. Il Ministro: QUATTRONE

(7810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 50/1980
Prezzo della carta per giornali quotidiani

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 17 dicembre 1976;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 12/1980 del 9 aprile 1980;

Considerato l'incremento dei costi accertato nel settore della carta per giornali quotidiani;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati i seguenti prezzi massimi della carta per giornali quotidiani, avente le caratteristiche merceologiche di cui alla « nota complementare » al capitolo 48 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione fatta sola eccezione per linee d'acqua:

tipo standard da 48,8 gr/mq	L/kg 610
tipo rotooffset da 48,8 gr/mq	» 618

Per ogni gr/mq fino a gr/mq 54: riduzione di L/kg 1,60.

Per le grammature superiori vale il prezzo del 54 gr/mq.

E' ammessa una tolleranza di grammatura della merce consegnata del 3% in più o in meno.

I prezzi di cui sopra si intendono per merce resa franco stabilimento di produzione.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(7613)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 5 agosto 1980. Accertamento, ai sensi dello art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza;

2) S.r.l. Pelmoda di Arzano;

3) S.p.a. Nuova editrice Avanti, sede di Roma e unità di Milano;

- 4) Salco S.a.s., con sede in Albenga (Savona);
- 5) ditta Magis 71 S.n.c. di Ariccia;
- 6) ditta Fratelli Mennuni S.r.l. di Frascati;
- 7) S.p.a. Caser, stabilimento di Sedico (Belluno);
- 8) ditta F.lli Mario e Vincenzo Iacovone di Chieti Scalo;
- 9) ditta Texil, con sede in Pieve di Ledro (Trento);
- 10) S.p.a. Cip zoo avicola, con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia e Fagagna (Udine);
- 11) S.p.a. Smalterie di Corsico, stabilimenti di Corsico (Milano) e Robbio Lomellina (Pavia);
- 12) S.p.a. O.M.I. Ossolana macchine industriali, con sede e stabilimento in Trontano (Novara);
- 13) Impresa Ercole Borrione di Cagliari, unità di Assemini;
- 14) S.p.a. Pastificio Bazzanese di Zola Predosa (Bologna);
- 15) S.p.a. Cip zoo alimentare, con sede in Brescia;
- 16) S.p.a. Liquifarm cip zoo, con sede in Brescia e stabilimenti in Ghedi e Fagagna (Udine);
- 17) S.p.a. Edilproget, con sede e stabilimento in Brescia;
- 18) S.p.a. Meridalm, con sede in Anagni (Frosinone);
- 19) ditta Sar gomma di Napoli;
- 20) ditta Fantini, con sede in Cologno Monzese (Milano);
- 21) S.a.s. Salvatore Vanacore, stabilimento di Napoli;
- 22) S.p.a. Mautren mec di Aprilia;
- 23) ditta Ancor, con sede in Barra (Napoli);
- 24) S.p.a. Farmaceutici Biagini, con sede in Castelvechio Pascoli (Lucca) e stabilimento a Pisa;
- 25) S.p.a. Famosa di Città di Castello (Perugia);
- 26) S.p.a. Diemme confezioni di Pistoia;
- 27) S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone);

- 28) S.a.s. S.A.I.F. di Enrico Arrigoni e C. di Forlì;
- 29) ditta Seal S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento di Varese;

30) ditta Manifattura terra di lavoro di Panzera e Bove S.n.c., stabilimento di Caserta;

31) S.n.c. Lugifram - Bove e Panzera, con sede in Caserta, stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno);

Ritenuto che ricorrono per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 5 agosto 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI

LA MALFA

(7676)

Deliberazione 5 agosto 1980. Accertamento della sussistenza della condizione di crisi economica del settore maglieria per il comune di Casarza.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera a), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglieria operanti nel comune di Casarza

(Pordenone) e le proposte per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglieria operanti nel comune di Casarsa (Pordenone) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 5 agosto 1980

*Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI*

LA MALFA

(7680)

Deliberazione 5 agosto 1980. Accertamento della sussistenza della crisi occupazionale della zona di Val Vomano

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE**

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale della zona di Val Vomano (Teramo);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale della zona di Val Vomano (Teramo).

Roma, addì 5 agosto 1980

*Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI*

LA MALFA

(7681)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Villa Nadia », in Bitonto, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1980, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Villa Nadia », in Bitonto (Bari), costituita in data 1° febbraio 1972, con atto a rogito del notaio Parisi Pasquale ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Antonio Bove.

(7838)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Proroga della gestione straordinaria
del consorzio agrario provinciale di Novara**

Con decreto ministeriale 28 luglio 1980 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata al 30 aprile 1981 e l'avv. Giuseppe Paolo Uglietti viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 1° luglio 1975.

Al predetto commissario sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1980, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dall'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli adempimenti di legge.

(7682)

**Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario
interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni**

Con decreto ministeriale 28 luglio 1980 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede in Terni, è prorogata fino al 31 ottobre 1980 e il dott. Adriano Marinensi è confermato nell'incarico di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 13 luglio 1979 e con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dall'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per gli adempimenti di legge.

(7683)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S.
di terreni in comune di Bressanone**

Con decreto amministrativo 1° luglio 1980, n. 1806, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'azienda dei reliquiati stradali siti lungo la strada statale 12/N nel territorio del comune di Bressanone (Bolzano) ed identificati nelle p.f. 1156/18 e 1156/3 del nuovo catasto terreni del menzionato comune di Bressanone.

(7684)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 23 aprile 1980, concernente « Modificazioni allo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 giugno 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 5, lettera e), dove è scritto « ...delle somme vigenti ... », deve leggersi: « ...delle norme vigenti ... »;

all'art. 16, lettera r), dove è scritto: « ...esame o disoccupazione ... », deve leggersi: « ...esame o discussione ... »;

all'art. 19, settimo comma, dove è scritto: « ...le relative procedure ... », deve leggersi: « ...le relative procure ... »;

all'art. 21, primo comma, dove è scritto: « ...All'Istituto è proposto ... », deve leggersi: « ...All'Istituto è preposto ... »;

all'art. 23, quinto comma, dove è scritto: « ...dirigente o ad un funzionario ... », deve leggersi: « ...dirigente e ad un funzionario ... ».

(7819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 19 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851,55	851,55	851,50	851,55	851,50	—	851,45	851,55	851,55	851,55
Dollaro canadese	731,10	731,10	730,50	731,10	731,05	—	731 —	731,10	731,10	731,10
Marco germanico	472,25	472,25	471,75	472,25	472,30	—	472,30	472,25	472,25	472,25
Fiorino olandese	434,50	434,50	434,80	434,50	434,85	—	434,50	434,50	434,50	434,50
Franco belga	29,535	29,535	29,54	29,535	29,55	—	29,545	29,535	29,535	29,52
Franco francese	204,05	204,05	203,90	204,05	204,05	—	204,10	204,05	204,05	204,05
Lira sterlina	2011,40	2011,40	2007,50	2011,40	2009,75	—	2010 —	2011,40	2011,40	2011,40
Lira irlandese	1787,40	1787,40	1787 —	1787,40	1786,50	—	1787 —	1787,40	1787,40	—
Corona danese	152,92	152,92	152,90	152,92	152,85	—	152,92	152,92	152,92	152,90
Corona norvegese	174,58	174,58	174,40	174,58	174,50	—	174,59	174,58	174,58	174,56
Corona svedese	203,17	203,17	203 —	203,17	203,60	—	203,27	203,17	203,17	203,16
Franco svizzero	512 —	512 —	511,60	512 —	511,70	—	511,78	512 —	512 —	512 —
Scellino austriaco	66,675	66,675	66,75	66,675	66,68	—	66,72	66,675	66,675	66,65
Escudo portoghese	17 —	17 —	17,14	17 —	17,13	—	17,08	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	11,70	11,70	11,75	11,70	11,69	—	11,704	11,70	11,70	11,70
Yen giapponese	3,791	3,791	3,82	3,791	3,787	—	3,786	3,791	3,791	3,78

Media dei titoli del 19 agosto 1980

Rendita 5% 1935	66,075	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,95
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,25	» » » » 1- 5-1979/82	97,725
» 5,50% » » 1968-83	84,30	» » » » 1- 7-1979/82	97,50
» 5,50% » » 1969-84	81,20	» » » » 1-10-1979/82	97,325
» 6% » » 1970-85	79,225	» » » » 1- 1-1980/82	98,075
» 6% » » 1971-86	77,25	» » » » 1- 1-1980/83	98,375
» 6% » » 1972-87	73 —	Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,775
» 9% » » 1975-90	75,60	» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,625
» 9% » » 1976-91	77,40	» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,50
» 10% » » 1977-92	82,40	» » » 12% 1- 4-1982	94,85
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,85	» » » 12% 1-10-1983	92,60
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,70	» » » 12% 1- 1-1984	92,925
» » » » 1- 3-1979/81	99,50	» » » 12% 1- 4-1984	92,80
» » » » 1- 7-1979/81	99,475	» » » 12% 1-10-1984	92,475
» » » » 1-10-1979/81	99,65	» » » 12% 1-10-1987	89,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MARGLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1980

Dollaro USA	851,50	Corona danese	152,92
Dollaro canadese	731,05	Corona norvegese	174,585
Marco germanico	472,275	Corona svedese	203,22
Fiorino olandese	434,50	Franco svizzero	511,89
Franco belga	29,54	Scellino austriaco	66,697
Franco francese	204,075	Escudo portoghese	17,04
Lira sterlina	2010,70	Peseta spagnola	11,702
Lira irlandese	1787,20	Yen giapponese	3,788

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso le università sottoindicate:

Ancona;
Ferrara;
Firenze;
Siena.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale delle singole università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'Università o Istituto di istruzione universitaria per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(7846)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(2813/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(2814/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il dipartimento di medicina, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e sei posti di assistente della divisione di pneumologia;

un posto di primario, un posto di aiuto, due posti di assistente della sezione autonoma di nefrologia ed emodialisi;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente della sezione di gastroenterologia;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente del servizio autonomo di cardiologia;

due posti di aiuto e otto posti di assistente del centro antidroga, sezione per la diagnosi e cura delle tossicodipendenze;

un posto di aiuto e due posti di assistente del centro antidroga, sezione medico-legale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale settore concorsi dell'ente in Caserta.

(2825/S)

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 27 DI ISOLA DELLA SCALA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia presso gli ospedali riuniti di Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo stabilimento ospedaliero di Villafranca di Verona o alla sede dell'U.S.L. in Isola della Scala (Verona).

(2818/S)

OSPEDALE « DELMATI » DI S. ANGELO LODIGIANO

Concorso ad un posto di assistente medico laboratorista addetto alla sezione trasfusionale aggregata al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico laboratorista addetto alla sezione trasfusionale aggregata al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Angelo Lodigiano (Milano).

(2797/S)

OSPEDALI « V. EMANUELE, ISOLAMENTO E DUBINI » DI CALTANISSETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di ispettore sanitario;
- quattro posti di assistente di dialisi addetto alla sezione aggregata alla prima divisione di medicina generale (plesso « S. Elia »);
- tre posti di assistente della seconda divisione di medicina generale (plesso « S. Caterina Villarmosa »);
- tre posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale (plesso « S. Elia »);
- un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale (plesso « S. Caterina Villarmosa »);
- un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
- un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
- un posto di assistente di malattie infettive;
- un posto di assistente della prima divisione di pneumologia ad indirizzo fisiologico;
- sei posti di assistente della divisione di cardiologia;
- tre posti di assistente della divisione di pediatria;
- un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
- un posto di assistente di dermosifilopatia;
- due posti di assistente del servizio autonomo interdivisionale di cardiologia;
- cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;
- un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;
- due posti di assistente del centro trasfusionale;
- quattro posti di assistente di radiologia;
- due posti di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione;
- un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione;
- un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetto al servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltanissetta.

(2803)

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 15 « BASSO PIAVE » DI S. DONA' DI PIAVE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia presso l'ospedale civile di S. Donà di Piave.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in S. Donà di Piave (Venezia).

(2824/S)

IX U.S.L. « GENOVA I » DI GENOVA-SESTRI E CORNIGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione oculistica presso l'ospedale civile di Genova-Sestri.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ospedale in Genova-Sestri.

(2798/S)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di direttore sanitario;
- un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Udine.

(2809/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto cardiologo;
- un posto di aiuto della divisione di medicina geriatrica;
- un posto di assistente della divisione di oculistica;
- un posto di assistente della divisione di urologia;
- due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
- un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(2823/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO**Concorso a due posti di assistente del centro trasfusionale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Marino (Roma)

(2795/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA**Concorso ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(2799/S)

OSPEDALE DI S. AGATA DI MILITELLO**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e cinque posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso (tutti a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata di Militello (Messina).

(2804/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto di chirurgia generale;
- un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(2807/S)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI**Concorso ad un posto di aiuto anestesista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagli (Pesaro).

(2815/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA**Concorso ad un posto di collaboratore farmacista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(2816/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI**Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Termoli (Campobasso).

(2817/S)

OSPEDALE « CONSORZIALE » DI BARI**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto di chirurgia generale;
- un posto di assistente di endocrinologia;
- un posto di assistente di neuropsichiatria infantile;
- due posti di assistente di cardiocirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi dell'ente in Bari.

(2810/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

- un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
- un posto di assistente oculista;
- un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(2805/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di ispettore sanitario;
- un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno);
- un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa, ufficio personale dell'ente in Piacenza.

(2820/S)

**OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE »
DI PRATO****Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
- un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(2808/S)

**OSPEDALE CIVILE
« ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO****Concorso ad un posto di primario
del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Ente in Arco (Trento).

(2800/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

- un posto di assistente del primo laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
- un posto di assistente di neurologia;
- un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale e fisioterapia;
- un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(2819/S)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI VARZI**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
- un posto di assistente di chirurgia generale;
- un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
- un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Varzi (Pavia).

(2801/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

- un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
- un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alle leggi regionali dell'Emilia-Romagna n. 12/1976 e n. 1/1980.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vergato (Bologna).

(2806/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA**Concorso a due posti di assistente di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(2833/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI **Rettifica di concorso e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale destinato al servizio di astanteria e pronto soccorso.**

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1980, è rettificato nel senso che il concorso ad un posto di assistente di chirurgia *vascolare* destinato al servizio di astanteria e pronto soccorso deve intendersi invece: « un posto di assistente di chirurgia *generale* destinato al servizio di astanteria e pronto soccorso ».

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(2811/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA**Revoca del concorso ad un posto di aiuto della terza divisione di medicina generale**

Il concorso, ad un posto di aiuto della terza divisione di medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1980, è revocato.

(2812/S)

R E G I O N I**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE****PROVINCIA DI BOLZANO****LEGGE PROVINCIALE 9 maggio 1980, n. 9.****Concessione di un acconto sui futuri miglioramenti economici al personale provinciale.**

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 26 del 20 maggio 1980

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è impegnata a presentare al consiglio provinciale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge organico con il quale viene stabilito il nuovo stato giuridico e trattamento economico degli impiegati provinciali, che dovrà essere articolato secondo i seguenti criteri:

1) nuovo inquadramento del personale, con decorrenza 1° luglio 1979, negli otto livelli retributivi e funzionali già in atto per gli impiegati dello Stato con le stesse percorrenze temporali e quantitative delle relative classi stipendiali;

2) l'inquadramento del personale in servizio sarà effettuato mediante attribuzione, nei rispettivi livelli, della classe e degli aumenti biennali spettanti in base alle anzianità di servizio maturate o riconosciute nelle carriere di appartenenza alla data del 1° luglio 1979;

3) lo stipendio mensile lordo sarà ancorato a quello vigente per i dipendenti statali, maggiorato del 35% in relazione alle esigenze di servizio derivanti dall'obbligo del bilinguismo e dall'orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali.

Art. 2.

In attesa dell'approvazione dell'ordinamento del personale, di cui al precedente art. 1, a tutti i dipendenti provinciali, compresi quelli provvisori, è concesso, a far tempo dal 1° luglio 1979 o dalla data successiva di assunzione in servizio, un acconto sui futuri miglioramenti economici, che deriveranno dal nuovo inquadramento, pari al 25% dello stipendio mensile in godimento dalla stessa data, esclusa qualsiasi altra indennità.

L'acconto è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

L'acconto non spetta agli appartenenti al ruolo speciale del corpo forestale provinciale e al personale medico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale, il cui trattamento economico è regolato da norme speciali.

Art. 3.

La differenza nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale in atto per i dipendenti provinciali nei confronti del personale statale è trasformata in assegno personale, riassorbibile in ragione del 10% dell'ammontare degli scatti trimestrali dell'indennità medesima e degli importi in aumento spettanti a tale titolo sulla tredicesima mensilità decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 1979 e in lire 8.000 milioni all'anno, a decorrere dal 1980. La spesa relativa al 1979 è posta interamente a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 12.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di lire 17.000 milioni

per il rifinanziamento delle opere pubbliche degli enti locali ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, disposto dall'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6 per il solo esercizio 1979.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 maggio 1980

MAGNAGO

Visto, p. il commissario del Governo per la provincia: URZI

LEGGE PROVINCIALE 9 maggio 1980, n. 10.

Estensione dell'indennità speciale di seconda lingua al personale ospedaliero e del servizio sanitario provinciale.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 26 del 20 maggio 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1979 l'indennità speciale di seconda lingua di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e successive modifiche e integrazioni, è estesa, con le modalità, alle condizioni e nei limiti previsti dalle menzionate norme, al personale dipendente dagli enti ospedalieri di cui alla legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, operanti in provincia.

Per l'attuazione dell'indennità di cui al comma precedente costituisce titolo valido anche il superamento dell'esame della conoscenza delle lingue italiane e tedesca svoltosi in conformità alle modalità previste prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ai fini dell'assunzione ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici in provincia di Bolzano.

Art. 2.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del I accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le norme del precedente articolo sono estese a tutto il personale contemplato nell'accordo stesso, in servizio nell'ambito provinciale.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 400 milioni all'anno a decorrere dal 1979. La spesa relativa all'anno 1979 viene posta a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 800 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980 i provvede con una quota di pari importo delle assegnazioni dello Stato per l'assistenza sanitaria.

art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 maggio 1980

MAGNAGO

Visto, p. il commissario del Governo per la provincia: URZI

(5782)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802300)